REGOLAMENTO (CEE) N. 1003/81 DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 1981

che definisce il fatto generatore applicabile all'atto della vendita delle scorte detenute dagli organismi d'intervento nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia,

visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 850/81 (4), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 878/77 dispone all'articolo 4, paragrafo 1, per quanto riguarda le incidenze sui diritti e sugli obblighi esistenti al momento della modifica di un tasso rappresentativo, l'applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune (5), previste per la modifica del rapporto tra la parità della moneta dello Stato membro e il valore dell'unità di conto;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1134/68, le somme ivi indicate sono pagate utilizzando il tasso di conversione in vigore al momento della realizzazione dell'operazione o di parte dell'operazione; che, a norma dell'articolo 6 del suddetto regolamento citato, è considerata come momento della realizzazione dell'operazione la data in cui ha luogo il fatto generatore del credito sull'importo relativo all'operazione stessa quale è definito dalla regolamentazione comunitaria o, in mancanza e in attesa di essa, dalla regolamentazione dello Stato membro interessato; che tuttavia, in virtù dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 878/77, si può derogare alle suddette disposizioni;

considerando che nel caso dei prodotti detenuti dagli organismi d'intervento messi in vendita mediante gara sul mercato della Comunità, o in vista della loro esportazione, una modifica dei tassi rappresentativi che abbia luogo dopo l'aggiudicazione ma prima della presa in consegna dei prodotti dall'aggiudicatario, determina automaticamente modifiche dei prezzi aggiudicati e, se del caso, delle restituzioni fissate in anticipo; che tali adeguamenti possono costituire importanti modifiche dei dati economici che sono stati alla base del calcolo degli operatori; che, onde evitare conseguenze del genere, è opportuno derogare, nell'ambito delle gare suddette, alla regola prevista dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1134/68 e scegliere come fatto generatore l'ultimo fissato per la presentazione delle offerte per ciascuna gara parziale;

considerando che, per far fronte all'attuale situazione economica è opportuno disporre che tali disposizioni si applichino anche retroattivamente alle offerte presentate ed alle restituzioni fissate in anticipo nell'ambito di gare in corso dal 17 dicembre 1980, qualora i quantitativi aggiudicati non siano stati ancora presi in consegna dall'aggiudicatario;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tasso rappresentativo da applicare nell'ambito delle gare indette in applicazione degli articoli 3, paragrafo 1, dei regolamenti (CEE) n. 2738/75 (6) e (CEE) n. 1424/76 (7), per l'accettazione delle offerte presentate e la determinazione delle restituzioni all'esportazione la cui fissazione anticipata è stata richiesta contemporaneamente alla presentazione delle offerte, è il tasso

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(3) GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.
(4) GU n. L 90 del 4. 4. 1981, pag. 1.
(5) GU n. L 188 dell'1. 8. 1968, pag. 1.
(6) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 49.
(7) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 24.

rappresentativo valido l'ultimo giorno fissato per la presentazione delle offerte della gara particolare in causa.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle gare aggiudicate dal 17 dicembre 1980, quando la presa in consegna dei prodotti da parte dell'aggiudicatario è intervenuta a decorrere dal 6 aprile 1981.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 aprile 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione